



16271/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Ud. 19/02/2013 - CC

Dott. M. ROSARIA CULTRERA - Consigliere -

C. n. 16281

R.G.N. 4374/2012

Dott. PIETRO CAMPANILE Rel. Consigliere ^{Rep.}

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4374-2012 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

*U. 19/02/2013 - CC
C. n. 16281
R.G.N. 4374/2012*

- ricorrente -

contro

- intimati -

avverso il decreto n. 320/11 V.G. della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA DEL 18/11/11, depositato il 24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO
RUSSO che ha concluso come da relazione.



Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso il decreto con il quale detta corte, pronunciando sul reclamo proposto da _____ e _____ avverso il provvedimento con il quale era stata disposta - a seguito di comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescantina - l'aggiunta al cognome materno di quello del padre - che aveva successivamente effettuato il riconoscimento - nei confronti della figlia naturale dei predetti, nata a Verona in data _____, ha annullato il decreto reclamato, affermando in sostanza che l'attribuzione del cognome materno, scelto concordemente dai genitori, corrispondesse all'interesse della minore, costituendo, per altro, già un segno distintivo della personalità della stessa.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112 c.p.c. 3 453 c.c. : il mero annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni sarebbe privo di elementi tipizzanti e realizzerebbe in vizio di omessa pronuncia - ove si prescindia dalla lettura della motivazione - rispetto alle richieste della parti. Mancherebbe, inoltre la disposizione all'Ufficiale di Stato Civile circa l'annotazione da effettuarsi.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 262 c.c., u.c., nel senso che tale norma imporrebbe di considerare tutte le opzioni possibili, avendo riguardo all'esclusivo interesse del minore, senza tener conto, come verificatosi nel caso, degli accordi dei genitori.

Con il terzo motivo si sostiene che il provvedimento impugnato, per non aver indicato le ragioni della nullità del decreto del tribunale per i minorenni, sarebbe carente di motivazione.

Si ritiene che in relazione all'impugnazione in esame possa emettersi ordinanza, ai sensi dell'art. 380 bis, c.p.c., per la sua evidente infondatezza.

Vale bene premettere che nel caso di specie, versandosi in materia di rettificazione di atti dello Stato Civile, debba affermarsi la legittimazione del P.G., ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, a proporre impugnazione, non trovando, quindi, applicazione il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 7 giugno 2006, n. _____)



13281), secondo cui, trattandosi di controversia in materia di stato, il pubblico ministero interviene a pena di nullità, ma non può esercitare l'azione, né proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale. Va invece rilevato che il pubblico ministero, che interviene nella causa che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (art. 72 c.p.c., c. 1): ai sensi del richiamato art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, comma 2, il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di rettificazione, per esso intendendosi quello "volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso" (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21094). Non è chi non veda come nel caso in esame lo stato di figlia naturale, riconosciuta da entrambi i genitori, non è controverso, essendosi la procedura attivata proprio in base alla richiesta dell'ufficiale dello Stato Civile circa le annotazioni conseguenti al riconoscimento ad opera del padre.

Quanto al primo motivo, va rilevato che la questione circa l'assenza di una statuizione non può essere condivisa alla stregua del principio secondo cui l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass., 11 luglio 2007, n. 15585; Cass., 11 gennaio 2005, n. 360; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1323; Cass., 18 luglio 2002, n. 10409).

Quanto alle rimanenti censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connesse, deve rilevarsi che la corte territoriale sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, supportata da ampia ed esauriente motivazione, esente da incongruenze sul piano logico-giuridico (e di certo non fondata sulla manifestazione della volontà dei genitori, ma incentrata soprattutto sull'interesse della minore), ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche



come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata nè dal "favor" per il patronimico, nè dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., 29 maggio 2009, n. 12670; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2644)".

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza alcuna statuizione in relazione al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimato svolta attività difensiva.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 1, il 19 febbraio 2013.

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 27 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

